ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GALILEO CHINI"

VIALE SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 20 - 51016 MONTECATINI TERME

TEL. 0572 918635 - FAX 0572 773306 – info: www.statalemontecatiniterme.it

ptic82200b@istruzione.it – ptic82200b@pec.istruzione.it

C.F.: 91030090475

COMUNICATO NR. 10 del 2 settembre 2025

Al personale docente e ATA
Sul sito web di Istituto
Agli atti

OGGETTO: divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche.

Sui Dirigenti Scolastici, nella loro qualità di datori di lavoro, grava l'onere di verificare l'assenza di condizioni di alcol dipendenza fra gli insegnanti.
Tale verifica è imposta dall'art. 41, comma 4, del Dlgs 81/08 che recepisce la disposizione contenuta nell'art. 15 della legge 125/2001 che testualmente recita: "*Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio d'infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi…..è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche" ;* essa ha poi come base la Conferenza Stato Regioni, che con provvedimento del 16/03/2006 ha individuato, tra le attività a rischio, per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche, l'**attività d'insegnamento** nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.
Dunque, ai Dirigenti Scolastici è richiesto di valutare, richiedendo in particolare la collaborazione del medico competente, il rischio legato all'assunzione di alcolici nella propria azienda. I controlli alcolimetrici potranno essere effettuati dal Medico Competente o dai servizi SPRESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) della ASL.
In virtù di quanto sopra , è opportuno che il personale realizzi che non è consentito assumere alcolici neppure prima di iniziare il lavoro o durante le "pause pranzo", in quanto ciò comporta un rischio aggiuntivo e che il riscontro di livelli elevati di alcol può comportare, oltre alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 15, commi 1 e 4 della Legge n. 125/2001 (ammenda da € 516,46 a € 2582,28) , un allontanamento dalla mansione.
Infatti:

- la sicurezza relativa al consumo di alcol sul luogo di lavoro è una parte del complesso problema della sicurezza sul lavoro aziendale che deve essere garantita in tutti i suoi aspetti;
- l'assunzione di alcolici è un **rischio aggiuntivo**, di tipo comportamentale, che può incidere in modo significativo sulla salute e sicurezza dei lavoratori e di terze persone;
- il rischio di andare incontro ad infortuni sul lavoro legati al consumo di bevande alcoliche è proporzionale ai livelli di alcolemia ed aumenta in maniera notevole soprattutto in situazioni di 'alcolemia elevata';
- "il luogo di lavoro non è il luogo nel quale possa trovare tutela incondizionata la libertà personale di seguire pratiche pericolose per la propria salute, perché tale libertà va contemperata col diritto degli altri lavoratori o dei terzi di non subire pregiudizio a causa del comportamento alterato dall'assunzione di sostanze alcoliche, tenuto da altri lavoratori".

Il sospetto di ebbrezza alcolica segnalato al medico competente da parte del datore di lavoro non può essere oggetto di controlli alcolimetrici al di fuori di visita periodica o richiesta da lavoratore ma potrà essere gestito con l'invio, ai sensi dell'art. 5 della Legge 300/70 (statuto dei lavoratori) alla commissione asl alla quale dovrà necessariamente prendere parte un medico del lavoro (come indicato dall'art. 15 della Legge 125/2001).

NB.:

1) a differenza di quanto è previsto in merito alla circolazione stradale, ove è ammesso un tasso di alcol fino a 0,5, la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevede che il tasso rilevato debba essere = 0.

2) per risultare negativi ai test alcolimetrici occorre astenersi dal bere anche solo modiche quantità già due/tre ore prima dell'inizio dell'orario di lavoro.

Si raccomanda pertanto di attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti e sopra richiamate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Roberta Tommei
(firma autografa omessa, ex D. Lgs.vo 39/1993)